

N. 197/2020 Ruolo Generale



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

La Corte, composta da

Dott.ssa Alessandra SCARZELLA

Presidente

Dott.ssa Giuliana MELANDRI

Consigliere

Dott. Paolo VIARENGO

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sull'appello proposto da:

Nita Iliana (c.f. NTILNI46M67I693K), elettivamente domiciliata in Genova, Via Ceccardi n. 1/6, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pattay (pec giovanni.pattay@ordineavvgenova.it), che la rappresenta e difende per mandato rilasciato per ogni grado e fase del giudizio su foglio separato congiunto materialmente in calce al ricorso ex art. 442 e ss c.p.c.

appellante

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587) - INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria, 6r, presso l'Ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo (c.f. LSCCRS69D09A089H; pec avv.christian.loscalzo@postacert.inps.gov.it) per procura generale alle liti del 21.7.2015, Rep. n. 80974, a rogito del Dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma

e

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (c.f. 01165400589) – INAIL, Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso,



per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. Giuseppe Mammi, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'Avv. Roberta Tracciano (c.f. TRCRRT66S67B490A), presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76.

appellati

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per Nita Iliana:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 16/2020 del Tribunale di Genova Sez. Lavoro e pubblicata il 21/01/2020:

- 1) dichiarare tenuta e condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Iliana Nita la somma ad essa dovuta quale arretrati pensionistici per adeguamento della pensione SO 20134166 dovuto per esposizione ad amianto del defunto Gian Carlo Cavazzutti con ogni consequenziale pronuncia;*
- 2) con rivalutazione e interessi;*
- 3) vinte le spese del primo e del secondo grado di giudizio.”*

Per INPS:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis

- in via principale, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario;*
- in subordine, rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto.*

Vittoria di spese.”

Per l'INAIL:

“Voglia l'ecc.ma Corte adita, confermare la sentenza impugnata per le parti concernenti la posizione dell'INAIL.

Spese come per legge.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso innanzi il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro, Liliana Nita, premesso di essere vedova di Gian Carlo Cavazzutti (nato a Chiavari il 18 giugno 1938 ed ivi deceduto il 7 luglio 2015), esponeva che:



- il Sig. Cavazzutti era stato esposto, in occasione ed a causa del lavoro svolto, all'inalazione delle fibre di amianto;
- in data 29 aprile 2005 il predetto aveva chiesto il riconoscimento dell'adeguamento pensionistico e contributivo conseguente a tale esposizione;
- in data 11 dicembre 2015 (dopo il decesso del Sig. Cavazzuti) l'INAIL aveva certificato l'avvenuta esposizione ad amianto del Sig. Cavazzuti (nel frattempo deceduto) per il periodo di anni 16, mesi 9 e giorni 22;
- il 14 gennaio 2016 essa ricorrente aveva presentato all'Inps domanda di ricostituzione della pensione di reversibilità previo riconoscimento della maggiorazione dell'anzianità contributiva di cui alla legge n. 257/1992;
- l'Inps non aveva però riscontrato tale domanda, e ciò neppure a seguito delle sue successive diffide, limitandosi (con la comunicazione in data 17 ottobre 2016) a disporre la riliquidazione della pensione SO20134166, ricalcolando i ratei mensili ma senza provvedere al pagamento degli arretrati.

Tutto ciò premesso la ricorrente chiedeva al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"1) dichiarare tenuta e condannare l'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, e/o l'Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Iliana Nita la somma ad essa dovuta quale arretrati pensionistici per adeguamento della pensione SO 20134166 dovuto per esposizione ad amianto del defunto Gian Carlo Cavazzutti con ogni consequenziale pronuncia; somma che ci si riserva di quantificare, occorrendo, in separato giudizio di condanna specifica;

2) con rivalutazione e interessi;

3) con vittoria delle spese di lite."

Costituitisi in giudizio, l'INAIL e l'INPS resistevano:

- l'INAIL eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo estraneo al rapporto previdenziale posto a base della domanda azionata dalla ricorrente;
- l'INPS sosteneva che la domanda doveva ritenersi infondata (giacché l'importo della pensione era risultato invariato pur computando i periodi di esposizione ad amianto); in ogni caso, affermava che la domanda era inammissibile (non avendo il dante causa mai richiesto in via amministrativa la



rivalutazione della propria anzianità contributiva) e che il diritto azionato dalla ricorrente era comunque prescritto.

Il Tribunale con sentenza n. 16/2020 rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'INAIL, compensando invece dette spese relativamente alla posizione dell'INPS.

In motivazione il giudicante osservava che:

- l'INAIL era estraneo ad ogni questione riguardante, sotto il profilo previdenziale, l'erogazione di trattamenti pensionistici di pertinenza esclusiva dell'INPS, assumendo infatti la sola funzione di rilascio della certificazione attestante l'avvenuta esposizione all'amianto;
- il diritto azionato dalla ricorrente nei confronti dell'INPS doveva ritenersi infondato, non avendo il *de cuius* mai proposto in via amministrativa una domanda allo stesso Istituto volta ad ottenere la rivalutazione dell'anzianità contributiva (bensì solo una domanda all'INAIL volta all'accertamento dell'esposizione);
- in ogni caso, il credito era ormai prescritto, essendo decorsi oltre dieci anni dalla data in cui il *de cuius* aveva acquisito la consapevolezza della sua esposizione (data che poteva farsi coincidere con la richiesta, nei confronti dell'INAIL, di certificare detta esposizione).

Avverso la sentenza proponeva appello la ricorrente, la quale la censurava per i seguenti motivi.

1) *“I Motivo di appello. Avverso il capo della sentenza che ha ritenuto non sussistente il diritto della Sig.ra Nita a vedersi riconosciuto il ricalcolo della pensione con pagamento degli arretrati.”*

Il Tribunale aveva rilevato che il diritto alla rivalutazione dell'anzianità contributiva non era mai entrato nel patrimonio del *de cuius*, ed aveva erroneamente ritenuto che tale circostanza comportasse l'insussistenza del diritto (al ricalcolo della pensione) azionato da essa appellante.

Il Tribunale non aveva però considerato che l'INAIL aveva certificato l'avvenuta esposizione all'amianto (protratta per oltre 16 anni) notevolmente in ritardo (10 anni e 8 mesi dopo la presentazione della domanda) e che nelle more il Sig. Cavazzutti era deceduto. Era dunque accaduto che l'aspettativa di ottenere i benefici pensionistici e contributivi da parte del *de cuius* (non concretizzatasi a causa del decesso) si era trasferita in capo ad essa appellante.

Il Tribunale avrebbe dovuto tutelare tale legittima aspettativa.



Inoltre avrebbe dovuto considerare che il diritto alla rivalutazione dell'anzianità contributiva non era mai entrato nel patrimonio del *de cuius* unicamente a causa della colpevole inerzia dell'INAIL, che aveva impiegato oltre dieci anni prima di emettere la certificazione richiestagli dal *de cuius*.

2) *“Il Motivo di appello. Avverso il capo della sentenza che ha ritenuto il diritto della Signora Nita non sussistente e in ogni caso anche prescritto.”*

Il Tribunale aveva altresì errato nel ritenere che il diritto di essa appellante fosse prescritto.

Nella fattispecie, non vi era stata alcuna inerzia da parte del *de cuius*, il quale infatti aveva chiesto all'INAIL il rilascio della certificazione dell'esposizione; documento, questo, necessario onde ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi presso l'INPS. Dopo l'emissione di detta certificazione essa appellante aveva subito proposto domanda in via amministrativa all'INPS.

Tali circostanze non erano state però adeguatamente valorizzate dal giudice di primo grado.

Sostanzialmente, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che durante la pendenza della pratica presso l'INAIL il termine prescrizionale fosse sospeso.

Gli appellati resistevano, insistendo nelle difese già formulate nel giudizio di primo grado.

All'udienza in data 10 novembre 2020 questa Corte ha sentito il competente funzionario INPS il quale ha dichiarato che *“con il provvedimento INPS del quale mi si chiede è stato effettuato un ricalcolo della pensione spettante alla signora NITA, ma senza tenere conto della certificata esposizione ad amianto. Ciò in quanto l'INPS ha ritenuto che fosse maturata la prescrizione”*.

Con decreto in data 18 marzo 2021, questa Corte ha disposto lo svolgimento dell'udienza in data 28 aprile 2021 mediante trattazione scritta.

Nelle note di trattazione scritta, le parti hanno confermato le proprie conclusioni.

All'udienza in data 28 aprile 2021, questa Corte ha deciso come da dispositivo.

.*.*..

L'appello deve essere respinto, dovendosi affermare da un lato la congruità della motivazione della sentenza impugnata, come già richiamata, dall'altro lato l'infondatezza dei due motivi di appello.

In particolare alla luce dei principi enunciati dalle sentenze della Corte di Cassazione, congruamente richiamate nella motivazione della sentenza impugnata, risulta l'infondatezza dei due motivi di appello.



Quanto al primo motivo di appello, nella sentenza della Suprema Corte sesta sezione civile, n. 11574 del 2015, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in oggi in esame, si conferma la sentenza della Corte di Appello di Bologna, nella quale *“Il giudice del gravame osservava che la presentazione della domanda da parte del soggetto titolare del diritto costituiva una condicio iuris, e, quindi, un elemento della relativa fattispecie costitutiva all’accredito della contribuzione figurativa sub iudice e che, in difetto della stessa, la contribuzione non era accreditabile, al di là dell’esistenza o meno in fatto dei relativi presupposti, onde l’erede non poteva, all’evidenza, iure hereditatis, fare valere diritti mai sorti in capo al dante causa e non trasmissibili dal medesimo. ... E’ stato chiarito, con specifico riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che non sono applicabili i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 12720/2009, poiché ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico. E’ stato, al riguardo, così precisato: “E’ opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l’onere degli interessati di proporre all’istituto gestore dell’assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005)” ed anche chiarito che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto “tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell’azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto sembra non potersi dubitare, stante i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia” – cfr. Cass. n. 1629 del 3 febbraio 2012; id. Cass. n. 11400 del 6 luglio 2012; Cass. n. 14531 del 16 agosto 2012; Cass. n. 14472 del*



14 agosto 2012; Cass. n. 20031 e 20032 del 15 novembre 2012; Cass. n. 27148 del 4 dicembre 2013; Cass. n. 4778 del 27 febbraio 2014 -.

A tale orientamento non può validamente opporsi che la legge n. 257/92 non prevede espressamente la necessità di presentazione della domanda amministrativa, a differenza di quanto dispone, con riferimento all'I.N.A.I.L., l'art. 47 D.L. 30/9/03, n. 269, convertito nella legge 24/11/03, n. 326.

Esiste, infatti, la norma generale prevista dall'art. 7 della legge n. 533/73 (cui è sotteso l'interesse pubblico "ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie" – Cass., Sez. U., 5 agosto 1994, n. 7269 – che impone alla parte privata di compulsare ante causam l'ente erogatore, cioè la controparte, avviando così un procedimento amministrativo necessario che lasci all'amministrazione uno spatium deliberandi di 120 giorni.

La tesi della generale indispensabilità dell'istanza amministrativa in relazione a tutte le controversie di cui all'art. 442 cod. proc. civ. (nella materia previdenziale e nell'assistenza sociale; nei confronti sia dell'I.N.P.S. sia degli altri enti erogatori; anche nel caso in cui ad agire sia il datore di lavoro per questioni concernenti i contributi assicurativi) è, del resto, assolutamente prevalente (cfr. ex multis Cass. 28 novembre 2003, n. 18265; Cass. 12 marzo 2004, n. 5149; Cass. 24 giugno 2004, n. 11756; Cass. 27 dicembre 2010, n. 26146; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2063; si veda, per l'improponibilità della domanda proposta dal datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale, avente ad oggetto il rimborso di contributi non dovuti ove il giudizio sia stato instaurato senza la preventiva presentazione della domanda amministrativa, Cass. 21 dicembre 2001, n. 16153).

In conformità del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale ed in base ai principi generali va, dunque, ritenuto che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto proposta da soggetto iscritto (o pensionato) debba essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente a erogare la prestazione. Presupposto logico e fattuale di tale ragionamento è la necessità che l'assicurato porti a conoscenza dell'Istituto "fatti" la cui esistenza è nota solo all'interessato (si consideri, del resto,



che la necessità della domanda è stata ritenuta in ogni caso in cui occorra fare conoscere all'ente i presupposti del diritto alla prestazione - così Cass. 5 ottobre 2007, n. 20892 -).

La domanda giudiziale deve, quindi, essere presentata all'I.N.P.S., unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale in parola; né può fondatamente sostenersi una sostanziale fungibilità rispetto a tale domanda di quella inoltrata all'I.N.A.I.L. attesa la diversità funzionale dell'una rispetto all'altra. Mentre la domanda all'I.N.P.S. è, infatti, necessaria per l'erogazione del beneficio previdenziale, quella rivolta all'I.N.A.I.L. mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto. Si richiama, a conforto, la costante giurisprudenza della Suprema Corte con la quale, a partire dalla sentenza 28 giugno 2001 n. 8859 (e, successivamente, 25 febbraio 2002 n. 2677, 19 giugno 2002 n. 8937, 29 novembre 2002 n. 17000), si è costantemente affermato che nella causa introdotta dal lavoratore per ottenere accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n. 169 e dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, l'I.N.A.I.L. difetta di legittimazione passiva (ad causam), in quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo a una siffatta domanda, posto che la norma da cui trae fondamento il diritto azionato finalizza il beneficio da esso previsto – consistente nell'incremento dell'anzianità contributiva, attraverso il meccanismo della ipervalutazione dei periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto – ad agevolare il perfezionamento dei requisiti previsti per le prestazioni pensionistiche (l'ammontare delle quali dovrà essere determinato computando, se spettante, la maggiorazione di legge) e a consentire, perciò, una più rapida acquisizione del relativo diritto, non già a facilitare l'accesso alle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all'I.N.A.I.L..

La mancanza di domanda all'I.N.P.S., conformemente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, conduceva pertanto inevitabilmente ad una pronuncia di improponibilità dell'azione (cfr. Cass. 15/1/2007, n. 732), anche in relazione ad una domanda diretta al riconoscimento del diritto all'accrescimento contributivo di cui all'art. 13 comma 7 l. 257/92.



Per quanto sopra considerato, mentre la domanda di reversibilità doveva essere presentata dal coniuge superstite, che esercita, rispetto a tale prestazione un diritto iure proprio, altrettanto non può dirsi per il diritto al ricalcolo (in considerazione del riconoscimento della esposizione all'amianto) di ratei che, in quanto non richiesti dal dante causa (che pacificamente non ha presentato domanda all'INPS) non sono entrati nel patrimonio del de cuius e non possono pertanto essere trasmessi per successione alla ... odierna ricorrente. Il diritto del de cuius alla maggiorazione sui ratei non è, invero, sorto, perché il ... non aveva presentato all'INPS la relativa domanda, che ha natura costitutiva.”

Alla luce dei predetti chiari e condivisibili principi di diritto non si può che confermare l'infondatezza del primo motivo di appello.

In questo senso, la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto doveva “essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente a erogare la prestazione. Presupposto logico e fattuale di tale ragionamento è la necessità che l'assicurato porti a conoscenza dell'Istituto “fatti” la cui esistenza è nota solo all'interessato (si consideri, del resto, che la necessità della domanda è stata ritenuta in ogni caso in cui occorra fare conoscere all'ente i presupposti del diritto alla prestazione - così Cass. 5 ottobre 2007, n. 20892 -).”

D'altra parte sia la domanda giudiziale, sia la precedente domanda amministrativa devono essere rivolte “all'ente competente a erogare la prestazione ... quindi ... all'I.N.P.S., unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale“ di cui si discute e, sempre sulla base dei predetti principi giurisprudenziali, non è possibile sostenere “una sostanziale fungibilità” tra la necessaria domanda all'INPS e la domanda invece inoltrata all'INAIL, “attesa la diversità funzionale dell'una rispetto all'altra. Mentre la domanda all'I.N.P.S. è, infatti, necessaria per l'erogazione del beneficio previdenziale, quella rivolta all'I.N.A.I.L. mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto”.

Ancora, mentre la domanda di reversibilità è stata correttamente presentata dall'appellante, in quanto “coniuge superstite, che esercita, rispetto a tale prestazione un diritto iure proprio, altrettanto non può dirsi per il diritto al ricalcolo (in considerazione del riconoscimento della



esposizione all'amianto) di ratei che, in quanto non richiesti dal dante causa", cioè dal marito dell'appellante, non sono entrati nel patrimonio del de cuius e non possono pertanto essere trasmessi per successione alla stessa appellante. Anche nel caso in esame, infatti, il diritto del de cuius alla maggiorazione sui ratei non è sorto, perché lo stesso non aveva presentato all'INPS la relativa domanda, che ha "natura costitutiva".

Le circostanze di fatto poi dedotte in questo motivo di appello, in particolare i tempi di decisione da parte dell'INAIL e la buona fede sia dell'appellante che del di lei marito, possono avere rilevanza esclusivamente ai fini della decisione sulle spese del giudizio, ma non possono avere alcuna rilevanza nella decisione sul merito delle domande proposte e giustamente respinte in primo grado. Anche in ordine al secondo motivo di appello, relativo alla comunque intervenuta prescrizione, si riscontra il corretto riferimento della motivazione della sentenza impugnata, alla giurisprudenza della Suprema Corte.

In particolare, come già precisato dalla precedente decisione di questa Corte n. 371 del 2017, si deve richiamare la pronuncia della Suprema Corte sesta sezione civile, n. 2856 del 2017 la quale ha così affermato:

"15. Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto; non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.

16. Alla luce del suddetto orientamento e proprio perchè vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonchè diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).

17. Da tanto consegue che non è immune da censure la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto la piena consapevolezza dei fatti che connotano il diritto azionato con riferimento al periodo 15 novembre 1953 - 31 dicembre 1996, coincidente con il pensionamento del lavoratore (dal gennaio 2010) anzichè con l'istanza amministrativa inoltrata fin dal maggio 1997, per il



riconoscimento dell'avvenuta esposizione per il predetto periodo, essendo già a tale data acquisita la consapevolezza dell'esposizione.

18. Neppure assume natura di atto interruttivo della prescrizione la successiva domanda presentata all'INAIL, nel giugno 2005, in considerazione del rilievo che trattasi di atto non destinato all'ente previdenziale debitore della prestazione”.

Questa Corte conferma di doversi adeguare a tale pronuncia che ha individuato espressamente come momento, da cui va fatta decorrere la prescrizione decennale, quello in cui il defunto marito dell'appellante ha avuto la consapevolezza della sua esposizione all'amianto e quindi dal momento in cui lo stesso ha presentato l'istanza all'INAIL, dovendosi in tale momento ritenere acquisita in capo allo stesso, la consapevolezza dell'esposizione.

D'altra parte, si ripete, i tempi durante i quali la domanda è rimasta pendente innanzi all'INAIL, alla luce dei principi enunciati dalle predette sentenze della Suprema Corte, non possono certo valere come tempo di sospensione od interruzione della stessa prescrizione.

Poiché il defunto marito dell'appellante ha presentato la domanda all'INAIL in data 29 aprile 2005 ed ha richiesto la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto solo nel gennaio 2016, ne consegue che merita integrale conferma la sentenza impugnata che ha ritenuto l'intervenuta prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva, essendo trascorsi oltre dieci anni.

In particolare giova precisare che, così come ritenuto dalla Suprema Corte nella pronuncia del 2017 già citata, poiché ciò che rileva ai fini della individuazione del momento in cui inizia a decorrere la prescrizione è la consapevolezza di esser stato esposto all'amianto, nell'individuare il momento iniziale della decorrenza della prescrizione va fatto riferimento alla data di presentazione della domanda all'INAIL, trattandosi di atto idoneo a rivelare detta consapevolezza, e non anche alla data in cui è intervenuta la relativa decisione da parte dello stesso Istituto.

L'appello deve quindi essere rigettato.

Questa Corte ritiene che sussistano le condizioni ed in particolare le “eccezionali ragioni” per addivenire ad una compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, alla luce della predetta “buona fede” sia dell'appellante che del di lei marito, a fronte dei prolungati tempi di decisione del competente Istituto assistenziale e della pacifica presenza della grave esposizione



dell'interessato alla altrettanto grave e pericolosa sostanza nociva per la salute dello stesso, oltreché delle richiamate *“incertezze lessicali del legislatore”*.

Deve, infine, darsi atto che sussistono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) Respinge l'appello.
- 2) Compensa tra le parti le spese di lite del secondo grado.
- 3) Dichiarare la sussistenza dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

Genova, 28.4.2021.

Il Consigliere estensore

Paolo Viarengo

Il Presidente

Alessandra Scarzella

